

## L'INFORMATIVA DEL BILANCIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

La normativa nazionale che regola la redazione del bilancio sia essa di origine codicistica che contenuta nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (la normativa codicistica e i principi contabili OIC di seguito anche i "principi contabili nazionali") ha avuto nel corso del tempo una continua e progressiva evoluzione legata ai cambiamenti delle esigenze degli utilizzatori del bilancio.

Come vedremo nel corso della presente relazione non sempre le modifiche apportate dal nostro legislatore alle disposizioni codicistiche aventi ad oggetto il documento di bilancio, nonché quelle apportate dall'OIC ai principi contabili, sono tempestive rispetto sia alle sollecitazioni che arrivano dagli organismi europei che alle esigenze del lettore del bilancio medesimo. Meglio ci rendiamo conto di questo scorrendo l'elenco delle principali disposizioni che hanno ad oggetto il bilancio e delle tempistiche con le quali il nostro legislatore ha recepito nell'ordinamento nazionale i principi espressi nelle direttive rilasciate dal parlamento della Comunità Economica Europea (la "CEE"), nonché i progetti di modifica di tali regole attualmente in corso.

In particolare si segnala:

- il Dlgs 127 del 9 aprile 1991. Tale Dlgs applica le disposizioni della IV e VII Direttiva CEE risalenti al lontano 1983<sup>1</sup>,
- il Dlgs 6 del 17 gennaio 2003. Tale Dlgs applica le disposizioni della legge 3 ottobre 2001 n° 366,
- il Dlgs 394 del 30 dicembre 2003. Tale Dlgs applica alcune delle disposizioni della Direttiva CEE n° 65 pubblicata nel 2001,
- il Dlgs 38 del 28 febbraio 2005. Tale Dlgs è stato emesso in applicazione della delega riportata nel Regolamento Europeo n° 1606 del 2002 per l'esercizio delle opzioni previste in detto regolamento per l'applicazione nei singoli paesi dei Principi Contabili Internazionali (gli "IAS/IFRS"),
- il Dlgs 32 del 2 febbraio 2007. Tale Dlgs applica alcune delle disposizioni della Direttiva CEE n° 51 pubblicata nel 2003,
- il Dlgs 173 del 3 novembre 2008. Tale Dlgs applica alcune delle disposizioni della Direttiva CEE n° 46 pubblicata nel 2006,
- il progetto di modifica del Codice Civile per il completo recepimento delle disposizioni contenute nelle Direttive CEE 2001/65, 2003/51, 2006/46,
- il progetto, avviato nel 2010, dall'OIC per l'aggiornamento dei principi contabili emessi dallo stesso organismo e prima di questo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Da quanto sopra emergono tre considerazioni: i) un cronico ritardo nel recepimento nel nostro ordinamento delle disposizioni emanate dal Parlamento Europeo; ii) dal 2008 i principi contabili nazionali non hanno subito significative modifiche; iii) da quasi 5 anni sono in corso progetti di modifica dei principi contabili nazionali non ancora completati.

Quanto sopra ci porta a concludere che, in molte circostanze, nel momento in cui nuove norme trovano applicazione l'esigenza informativa che ne ha sollecitato l'emanazione è superata da

---

<sup>1</sup> Da notare che le disposizioni del Dlgs 127/91 sono state applicate per la prima volta per la predisposizione di bilanci relativi a esercizi chiusi dopo il 17 aprile 1993, quindi 10 anni dopo la pubblicazione della Direttiva

nuove esigenze, o quantomeno per un lungo periodo di tempo le informazioni fornite dal bilancio non sono allineate alle esigenze degli utilizzatori di detto documento.

Situazione diametralmente opposta si presenta esaminando l'evoluzione degli IAS/IFRS. In questo contesto è un continuo – forse anche eccessivo – pullulare di cambiamenti e aggiornamenti finalizzati a mantenere un collegamento tra le esigenze informative degli utilizzatori del bilancio, l'evoluzione dell'economia reale da un lato e contenuti informativi del documento di bilancio dall'altro. Anche in questo contesto segnaliamo un fattore di rallentamento: il progetto di convergenza tra IAS/IFRS e principi contabili americani (gli "US GAAP"). Tale progetto è finalizzato ad eliminare trattamenti difformi tra i due *set* di principi contabili per arrivare ad avere un unico *set* che, ci si aspetta, poggi sulla struttura e *framework* degli IAS/IFRS.

Vediamo in dettaglio come le disposizioni del nostro ordinamento si sono e si stanno evolvendo e le motivazioni che sempre di più ci portano a parlare di IAS/IFRS.

L'art 2423 del Codice Civile, come modificato dal Dlgs 127/91, indica che il bilancio deve essere predisposto con " ... *chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio* ...". Tale concetto costituisce un'importante evoluzione rispetto al passato, quando si parlava semplicemente di "*chiarezza e precisione*". Inoltre, si segnala che con il Dlgs 127/91 la nota integrativa è divenuta parte integrante del bilancio. Infine, nel perseguimento del sopra indicato criterio di predisposizione del bilancio, il legislatore ha posto dei paletti tra i quali la rigidità degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, nonché le norme in materia di valutazione. Ulteriore punto di attenzione consiste nel fatto che le vigenti norme sul bilancio contengono regole di natura generale - principi – che devono essere interpretate ed integrate. Da qui l'importanza dei principi contabili che, poggiati sulla tecnica ragionieristica, costituiscono un fondamentale punto di riferimento per i redattori del bilancio. Tali principi sgombrando il campo da libere interpretazioni della legge assicurano uniformità nella predisposizione dei bilanci.

Il Dlgs 6/2003 ha introdotto nuovi principi quali: i) il concetto di funzione economica delle attività e delle passività (cfr Art 2423bis del Codice Civile), interpretato nell'OIC 11 come principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che è stato aggiunto ai criteri generali di redazione del bilancio; ii) l'informativa circa le operazioni di locazione finanziaria, divenuta obbligatoria; iii) l'abrogazione della interferenza fiscale e di altre partite di natura fiscale accompagnata dalla maggiore attenzione data alla rilevazione delle imposte anticipate e differite passive, nonché la relativa copiosa informativa, divenuta obbligatoria; iv) il trattamento contabile delle operazioni che non determinano un pieno trasferimento di rischi e benefici; v) l'informativa per area geografica (cfr Art 2427.6 del Codice Civile); vi) l'informativa in merito agli strumenti finanziari (cfr Art 2427.19 e 19bis del Codice Civile).

Al Dlgs 6/2003 sono seguiti altri decreti che hanno introdotto ulteriori obblighi informativi, tra i quali le indicazioni: i) del *fair value*<sup>2</sup> degli strumenti finanziari derivati (Cfr Art 2427bis del Codice Civile); ii) sulla gestione dei rischi tasso, valutari, di mercato, di prezzo, nonché sull'influenza degli stessi sulla situazione patrimoniale e sul risultato dell'esercizio; iii) sull'andamento della gestione nel suo complesso e per settori di attività, arricchendo l'informativa - da inserire nella relazione sulla gestione - con indicatori di risultato finanziari e se del caso non finanziari; iv) sulle operazioni realizzate con parti correlate; v) su accordi non espressi in bilancio con indicazione dei possibili effetti patrimoniali economici e finanziari.

---

<sup>2</sup> In relazione al *fair value* sono anche fornite specifiche indicazioni in merito ai criteri da seguire per la relativa determinazione

Le disposizioni in oggetto introducono un'ulteriore importante novità: i contenuti della relazione sulla gestione devono essere supportati da elementi quantitativi tratti dal bilancio. Ad ulteriore conferma dello stretto legame tra i due documenti è stato introdotto l'obbligo per il revisore contabile di esprimere nella sua relazione un giudizio sulla coerenza delle indicazioni contenute nella relazione sulla gestione con i valori inclusi nel bilancio.

Le disposizioni sopra citate hanno attivato un processo di convergenza della normativa nazionale alle disposizioni contenute negli IAS/IFRS. Processo di convergenza confermato tra l'altro dalla modifica introdotta dal Dlgs 173/2008 all'art 2427 dove è stato introdotto il secondo comma che recita: “ ... per le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato”, “fair value”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea ...”.

Quanto sopra non è sufficiente per avere un quadro completo, vi sono infatti altri due provvedimenti che comprovano la volontà di attivare un processo di convergenza dei principi contabili nazionali agli IAS/IFRS.

Il primo di essi è il Dlgs 38/2005 che si è spinto oltre gli obblighi di adozione degli IAS/IFRS previsti dalle disposizioni comunitarie che impongono l'obbligo di adozione degli IAS/IFRS alle entità con titoli quotati in mercati regolamentati. Il citato decreto ha infatti, di fatto, introdotto la possibilità di redigere il bilancio applicando gli IAS/IFRS per tutte le società, purché non soddisfano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata (cfr Art 2435bis del Codice Civile).

Il secondo dei provvedimenti cui facciamo riferimento sono le proposte di modifica degli articoli del Codice Civile che si occupano della predisposizione del bilancio; modifiche finalizzate al pieno recepimento nel nostro ordinamento delle indicazioni contenute nelle direttive CEE 2001/65, 2003/51, 2006/46. Si tratta di un progetto in corso ormai da molti anni in relazione al quale l'OIC ha rilasciato nel lontano 2008 documenti di sintesi e commenti alle modifiche normative proposte. Si tratta di un progetto che se fosse concluso oggi determinerebbe la sostanziale convergenza delle norme nazionali agli IAS/IFRS.

Di seguito un breve sommario delle principali modifiche proposte:

- cancellazione della seconda parte del comma 1 dell'art 2423bis del Codice Civile (“...nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato ...”) ed inserimento di un nuovo comma 2 che nell'attuale formulazione in bozza recita: “salvo diversa disposizione di legge deve essere privilegiata la rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica dell'operazione”;
- obbligo di fornire nella nota integrativa indicazioni quantitative sulle variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto e, in particolare, la loro formazione e le utilizzazioni;
- obbligo di predisporre il rendiconto finanziario che si affianca con pari dignità dello stato patrimoniale e conto economico;
- contabilizzazione retrospettiva dei cambiamenti di criterio di valutazione, delle correzioni di errori, delle modifiche dei principi contabili e rilevazione direttamente a patrimonio netto degli effetti sugli anni precedenti;
- classificazione delle attività e passività in correnti e non correnti, con esplicita indicazione del criterio da adottare per la classificazione;
- previsione tra le immobilizzazioni della categoria “investimenti immobiliari” e possibilità di adottare il criterio del *fair value* per la relativa valorizzazione;

- iscrizione tra le attività correnti delle attività detenute per la vendita con indicazione dei presupposti per la classificazione in oggetto (non è sufficiente la decisione del CdA) e del criterio di valorizzazione (minore tra valore contabile e *fair value* al netto delle spese di cessione);
- eliminazione dei conti d'ordine;
- rilevazione dei beni oggetto di contratti di locazione finanziaria tra le immobilizzazioni materiali, applicando quindi il metodo finanziario;
- divieto di capitalizzare gli oneri pluriennali (le spese di aumento di capitale sono rilevati a diretta riduzione del patrimonio netto) e obbligo di capitalizzazione delle spese di sviluppo;
- presunzione del carattere non corrente delle imposte differite, nonché richiesta di ampi dettagli in merito alla relativa composizione e movimentazione;
- divieto di iscrizione delle azioni proprie tra le attività. Il costo sostenuto per l'acquisto delle azioni proprie è portato in diminuzione del patrimonio netto attraverso l'iscrizione di una specifica voce negativa;
- rilevazione degli partecipazioni in entità diverse dalle controllate, collegate, Joint Venture tra le attività finanziarie;
- ampio uso del *fair value*:
  - possibilità di adottare tale metodologia di valutazione oltre che per gli investimenti immobiliari anche per le immobilizzazioni materiali e immateriali;
  - obbligo di iscrivere in bilancio gli strumenti derivati al relativo *fair value*;
  - obbligo di valutare secondo tale metodologia alcune delle attività e passività finanziarie che non rientrano nella categoria degli strumenti derivati<sup>3</sup>;
- eliminazione del metodo LIFO per la valorizzazione del magazzino;
- ampia informazione dei rapporti con entità correlate, in particolare delle condizioni alle quale i rapporti in oggetto sono regolati.

A completamento della sopra riportata panoramica circa l'evoluzione della normativa nazionale avente ad oggetto la redazione del bilancio poniamo all'attenzione del lettore il progetto avente ad oggetto la rivisitazione dei principi contabili emessi dall'OIC, nonché di quelli emanati prima della nascita dell'OIC dall'allora Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Principi che come sopra indicato costituiscono un essenziale completamento delle disposizioni del Codice Civile aventi ad oggetto la redazione dei bilanci.

Il progetto è stato attivato nel 2010 in risposta all'esigenza di adattare i principi OIC alle esigenze delle entità che di essi ne fanno uso, essenzialmente soggetti non quotati o non appartenenti a gruppi quotati. La maggior parte dei principi contabili nazionali in vigore risalgono ad un periodo in cui tutte le imprese – indipendentemente dalla dimensione e dal fatto di essere o meno quotate – erano tenute alla redazione dei propri bilanci secondo le direttive comunitarie e conseguentemente il Dlgs 127/91 e seguenti. Il contenuto dei principi OIC risente, pertanto, dell'esigenza all'epoca avvertita di fornire, soprattutto da parte delle grandi imprese ed in *primis* da parte delle società quotate, un'informazione chiara ed esaustiva.

Come sopra indicato, a partire dal 2005 le società quotate e altre grandi imprese redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Il cambiamento dello scenario ha fatto sorgere l'esigenza di adattare i principi contabili nazionali alle esigenze delle imprese che adottano tali principi. Proprio in questa ottica l'OIC ha avviato il progetto in oggetto con l'obiettivo di aggiornare i principi nazionali alla luce di quelli che sono gli effettivi utilizzatori (prevalentemente piccole e

---

<sup>3</sup> A tale riguardo la bozza del documento fa pieno rimando ai criteri di classificazione e valutazione previsti dallo IAS 39

medie imprese) in modo da realizzare un set di principi in grado di venire incontro alle esigenze di questi soggetti e relativi *stakeholder*.

Alla data odierna il progetto presenta un importante ritardo rispetto alla programmazione originaria, che ipotizzava circa 24 mesi di lavoro per l'aggiornamento di 24 principi. Nessuno di detti principi è stato rilasciato in versione definitiva; risultano pubblicate in consultazione le bozze di 15 dei 24 principi oggetto di revisione, un relazione alle quali sono stati chiesti commenti. Dall'analisi delle bozze sino ad oggi rilasciate risulta che non vi sono sostanziali modifiche ai principi attualmente vigenti, il lavoro ha avuto per oggetto essenzialmente una riorganizzazione logica dei principi e la puntualizzazione di alcuni concetti espressi in modo non sufficientemente chiaro. Salvo, vi siano ripensamenti da parte dell'OIC, al momento le modifiche non costituiscono un elemento di convergenza dei principi contabili nazionali agli IAS/IFRS.

A conclusione di questa breve panoramica dell'evoluzione della normativa nazionale che ha ad oggetto il bilancio risulta evidente una situazione di stallo che non permette il distacco di tale normativa dai dettami della ormai obsoleta IV direttiva CEE.

Tale situazione è causata dalla palpabile situazione di incertezza a livello comunitario, dove sono in corso progetti di revisione proprio di quelle direttive comunitarie, di cui abbiamo precedentemente parlato, non ancora completamente implementate nel nostro ordinamento. Inoltre, la normativa internazionale che regola la redazione del bilancio delle entità di piccole medie dimensioni (denominato "IFRS for SMEs"), alla quale il nostro legislatore guarda con particolare interesse, considerando le dimensioni medie delle nostre aziende, non è stata ancora recepita dall'Unione Europea e quindi non è utilizzabile dai paesi CEE. L'omologa di tale principio appare molto lontana nel tempo anche in considerazione del fatto che lo IASB sta apportando significative modifiche agli IFRS for SMEs. Infine, non devono essere sottovalutate le critiche di coloro che vedono negli IFRS for SMEs da un lato gli aggravi, soprattutto in tema d'informativa, derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS dall'altro, considerando che chi applica gli IFRS for SMEs non avrà la possibilità di valorizzazione in via opzionale alcuni componenti dell'attivo al relativo *fair value*, il venire meno di uno dei principali fattori che convogliavano l'interesse del preparatore del bilancio verso l'adozione degli IAS/IFRS.

Tutto ciò fa sì che le società Italiane non obbligate o impossibilitate ai sensi del Dlgs 38/2005 ad applicare gli IAS/IFRS – essenzialmente piccole medie aziende – continuano ad adottare logiche di predisposizione del bilancio finalizzate a tutelare l'integrità del patrimonio dell'impresa nell'interesse dei creditori e dei soci. Le risultanze di tali bilanci costituiscono principalmente un parametro di riferimento per monitorare l'incidenza delle perdite sul capitale sociale, per misurare l'utile realizzato e che può essere distribuito senza intaccare il patrimonio, per porre un limite all'emissione di prestiti obbligazionari ecc. (cd. "funzioni organizzatorie" del bilancio). Per svolgere queste funzioni, il bilancio tende a rappresentare – salvo limitate eccezioni – le sole attività di cui l'impresa è giuridicamente titolare e assume come postulato fondamentale il principio di prudenza. Il rispetto di tale principio ha una duplice valenza. Per quanto attiene allo stato patrimoniale comporta la necessità di attenersi al principio del costo storico come valore limite per l'iscrizione delle attività, ancorché la rilevazione al costo non consenta sempre una adeguata comparazione delle performance delle imprese. Con riguardo al conto economico, invece, il principio di prudenza impone di esporre tutte le componenti di costo maturate, anche se solo probabili, mentre permette di evidenziare i soli ricavi effettivamente conseguiti. In questa asimmetria tra costi e ricavi si sostanzia la determinazione del risultato di esercizio che, ai sensi del codice civile, è suscettibile di essere distribuito ai soci. Tali finalità sono peraltro confermate dal documento OIC 11 – Bilancio d'esercizio finalità e postulati dove si legge che il bilancio "... *ha per destinatari gli azionisti, i*

*creditori, altre persone ed enti esterni all'impresa. Esso è il documento che permette anche una valutazione dell'operato dei gestori i quali, attraverso il bilancio d'esercizio, rendono conto dei risultati della loro gestione. Il bilancio di esercizio è anche uno strumento utile ai fini interni, quali quelli della programmazione e del controllo. Per tali scopi, però, esso viene normalmente integrato con maggiori dettagli e con altre informazioni, affinché la direzione possa espletare in modo adeguato le sue funzioni ...".* Tale concetto al momento non risulta oggetto di modifica nell'ambito del progetto OIC di rivisitazione dei principi contabili nazionali sopra menzionato.

Vi sono quindi due correnti opposte: da un lato l'ineluttabilità e l'esigenza di convergenza agli IAS/IFRS, dall'altro la volontà di attendere indicazioni dagli organi comunitari con particolare riguardo all'adozione di nuove direttive ed all'omologazione degli IFRS for SMEs. Non possiamo fare a meno di segnalare anche la posizione di chi è contrario all'adozione degli IAS/IFRS sia nella versione completa che in quelle IFRS for SMEs sostenendo che il redattore del bilancio deve focalizzare la sua attenzione sui bisogni del socio imprenditore e non su quelli dell'investitore come accade nel caso siano adottati gli IAS/IFRS.

L'ineluttabilità e l'esigenza di convergenza è supportata dalla considerazione degli effetti che l'adozione degli IAS/IFRS ha sulla fruibilità dei bilanci. La situazione economica italiana rende sempre di più necessario il ricorso al mercato dei capitali di provenienza estera. L'investitore estero nel prendere decisioni d'investimento deve essere in grado di comparare le *performance* di entità che operano in mercati diversi. Tale comparazione è possibile solo se tutte le aziende *target* dell'investitore redigono bilanci che parlano lo stesso linguaggio e soprattutto se tale linguaggio è conosciuto dallo stesso investitore. Obiettivo degli IAS/IFRS è proprio mettere in condizione gli investitori di confrontare bilanci di *competitor* operanti in mercati diversi.

Inoltre, gli IAS/IFRS si muovono nell'ottica di superare le tipicità del nostro come di altri ordinamenti nazionali e di rappresentare il patrimonio dell'impresa non già nella sua consistenza a consuntivo, come avviene nell'impostazione tradizionale, ma in chiave prospettica, evidenziando quali sono le capacità future dell'impresa di produrre utili e dividendi, quale è il flusso dei ritorni finanziari, quali sono gli strumenti di cui, a tal fine, l'impresa può disporre, indipendentemente dalle relazioni, giuridiche o di fatto, da cui tale disponibilità deriva. In questa logica, non costituiscono attenzione primaria degli IAS/IFRS le funzioni organizzative del bilancio e, cioè, la necessità di prendere in considerazione le sue risultanze come parametro di riferimento per la tutela dell'integrità del patrimonio, per la corretta misurazione degli utili distribuibili, per la fissazione di un limite all'emissione dei prestiti obbligazionari, ecc.

Per questo motivo, nel sistema di rappresentazione IAS/IFRS, a differenza di ciò che accade in quello tradizionale, il principio che si pone al vertice dei postulati di bilancio non è quello di prudenza, ma è quello della competenza economica. In particolare, il principio di prudenza, pur continuando ad essere senz'altro presente anche nel sistema IAS/IFRS, viene concepito come uno dei vari requisiti che, una volta verificata la competenza dei componenti reddituali, concorrono all'attendibilità delle informazioni. In virtù di questa diversa gerarchia dei postulati di bilancio, i principi contabili internazionali prevedono criteri di iscrizione dei costi e dei ricavi del tutto allineati, superando l'asimmetria che caratterizza il bilancio tradizionale (che accoglie i costi, anche se probabili, e i ricavi soltanto quando sono certi).

In questo contesto, i due elementi più significativi del sistema contabile IAS/IFRS, sono il *fair value*, ossia il criterio di valutazione al valore di mercato come strumento di misurazione delle capacità reddituali dell'impresa, ed il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, che tende a valorizzare l'effettivo contenuto economico degli atti gestionali laddove la rappresentazione secondo la loro configurazione giuridica pregiudichi la comparabilità dell'informazione.

Il *fair value* appartiene ad una logica opposta rispetto a quella del costo storico. Più precisamente, mentre il criterio di valutazione delle attività aziendali del costo storico è correlato, come accennato, al principio di prudenza e per questo motivo può impedire in molti casi la comparabilità dei bilanci, il *fair value* è funzionale proprio a questa esigenza, in quanto di per sé la valutazione a valori attuali rende confrontabili le attività aziendali anche se derivanti da investimenti realizzati in epoche e situazioni diverse.

Il relazione al criterio del *fair value* è opportuno precisare che la sua adozione non è prevista per la totalità ma solo per alcune voci di bilancio – con particolare riguardo a quelle che si riferiscono agli strumenti finanziari – e, talora, anche in modo non automatico. Ci sono infatti casi in cui il redattore del bilancio ha la facoltà o l'obbligo di attenersi al criterio di valutazione al costo. Si consideri, inoltre, sotto altro profilo, che la valutazione al *fair value* si pone molte volte anche come uno strumento necessario per dare attuazione all'altro principio peculiare degli IAS/IFRS, e cioè, quello relativo all'esposizione delle vicende gestionali in base alla prevalenza della sostanza sulla forma. Come vedremo meglio fra poco, infatti, l'applicazione di questo principio può portare all'autonoma evidenziazione di componenti non esplicitate nel contenuto negoziale degli atti gestionali, sicché l'individuazione di queste componenti avviene attraverso una valutazione del tutto estranea alla rappresentazione negoziale e che implica il ricorso, appunto, al criterio del *fair value*. Venendo proprio a questo secondo principio – quello della prevalenza della sostanza sulla forma – esso, in effetti, pervade l'intero sistema di rappresentazione IAS/IFRS, ancor più del criterio del *fair value*. In precedenza, il *framework* dei principi contabili internazionali lo menzionava esplicitamente tra i postulati di bilancio mentre oggi la sua affermazione, in quella sede, è stata ritenuta superflua in considerazione del fatto che il principio in questione trova già diretta attuazione nei singoli IAS/IFRS. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è anch'esso strumentale alla confrontabilità dei bilanci e, a tal fine, assume che la rappresentazione contabile si debba fondare su una base obiettiva, modellata sul dato economico, in modo da poter superare le tipicità degli assetti negoziali e degli ordinamenti giuridici dei vari Paesi. In quest'ottica il principio in questione, da un lato prende in considerazione gli effetti giuridici degli atti gestionali, in quanto anche tali effetti hanno indubbiamente una dimensione economica; dall'altro lato, impone di assumere e rappresentare contabilmente una diversa sostanza economica, quando quella espressa dai singoli atti negoziali non sia conforme alle esigenze di confrontabilità dei bilanci.

Questi brevi cenni rivelano che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma si esplica in varie fattispecie. Ne menzioniamo alcune a titolo esemplificativo.

Un caso tipico è quello in cui il bene non si considera ceduto perché il venditore, pur avendo stipulato l'atto di compravendita, risulta ancora titolare, sul piano economico, dei rischi e dei benefici relativi al bene stesso. In queste ipotesi, poiché le future vicende relative al bene ceduto non sono indifferenti per il venditore – in quanto questi non ha trasferito i rischi e i benefici economici – il bene deve essere ancora rilevato nel suo bilancio, anche se non ne è più proprietario.

Altro esempio si ha in una transazione che preveda la cessione di un bene e la prestazione di servizi futuri da parte del venditore (es. vendita ed impegno a fornire servizi di manutenzione per un determinato arco temporale) le componenti, riferibili, rispettivamente, al bene ed alla prestazione di servizi devono essere evidenziate separatamente e rilevate in bilancio in base a criteri di imputazione temporale diversi (il trasferimento dei rischi e dei benefici per il bene e l'erogazione della prestazione per il servizio) anche se giuridicamente afferiscono ad uno stesso atto di compravendita. Ancora, a titolo di esempio, un contratto di locazione di un bene, se ha una durata tale da esaurire le utilità economiche del bene, deve essere qualificato, ai sensi dello IAS 17, come una operazione di locazione finanziaria e, dunque, deve essere rappresentato con il cd. "metodo finanziario", con iscrizione del bene acquisito nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa locataria a fronte della rilevazione di un debito per finanziamento.

Con l'obiettivo di schematizzare e riassumere le differenze alla base dei due set di principi contabili si riporta la seguente tabella.

<b>PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI</b>	<b>IAS/IFRS</b>
Costo / Valore nominale	<i>Fair Value</i> / Valore attualizzato
Funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo	Prevalenza della sostanza sulla forma
Prudenza	Certezza
Rendiconto finanziario NON obbligatorio	Rendiconto finanziario obbligatorio
Schemi di stato patrimoniale e conto economico imposti	Contenuto minimale per lo schema di stato patrimoniale e conto economico.
Scarsa informativa nella nota integrativa	Ampia informativa nelle note al bilancio
Informativa generica su strumenti finanziari e gestione dei rischi	Dettagliate informazioni in materia di strumenti finanziari e gestione dei rischi, rilevazione in bilancio degli strumenti derivati al relativo <i>fair value</i>
Informativa sui contratti di leasing finanziario	Rilevazione in bilancio di beni oggetto di leasing finanziario e ampia informativa su impegni futuri derivanti da tali contratti

In dettaglio:

- il principio del costo non prevede eccezioni nell'ambito dei principi contabili nazionali, salvo i casi di rivalutazioni previste per legge. Gli IAS/IFRS ammettono in alcune circostanze la possibilità di adottare quale criterio di valutazione il *fair value* ed in altre lo impongono. La valorizzazione al *fair value* permette di esprimere l'effettiva consistenza patrimoniale e la garanzia per i creditori. Inoltre, a differenza dei principi contabili nazionali dove crediti, debiti e fondi rischi sono iscritti al nominale, nel contesto IAS/IFRS la posta attiva o passiva è ricompresa una componente finanziaria, la stessa viene considerata e il credito, debito, fondo rischi sono esposti al relativo valore attuale;
- i principi contabili nazionali richiedono di considerare l'effettiva consistenza economica dell'elemento attivo o passivo. Siamo ben lontani dall'effettiva applicazione del criterio della sostanza sulla forma, dove l'elemento su cui concentrare l'attenzione è la sostanza economica dell'operazione disinteressandosi degli aspetti giuridico formali che la caratterizzano;
- il principio della prudenza, richiamato dai principi contabili nazionali può originare un disallineamento tra la rilevazione dei ricavi e dei costi ad essi relativi (i ricavi sono rilevati solo se certi, i costi devono essere rilevati in funzione della loro maturazione). Di contro in ambito ISA/IFRS si ha un'inversione dell'ordine dei fattori: i ricavi si contabilizzano solo se la cessione è perfezionata. Il perfezionamento si realizza con l'effettivo passaggio dei rischi e benefici relativi alla cosa ceduta dal cedente al cessionario indipendentemente da fatturazioni avvenute o disposizioni contrattuali. Relativamente ai costi gli IAS/IFRS prevedono la relativa rilevazione soltanto quando gli stessi sono certi, ossia originati da un impegno formalizzato ("*commitment*" nel gergo anglosassone). Questo garantisce pieno allineamento tra costi e ricavi;
- gli IAS/IFRS obbligano alla predisposizione del rendiconto finanziario che costituisce un fondamentale strumento informativo circa la gestione finanziaria dell'entità che predispose il bilancio. In relazione al detto prospetto sono previste ampie note informative e un preciso criterio di redazione;
- nell'ambito dei principi contabili nazionali lo stato patrimoniale e il conto economico sono rappresentati in prospetti rigidi e dettagliati. Lo schema di stato patrimoniale non è strutturato seguendo una logica di carattere finanziario, per quanto riguarda il conto economico le voci non sono rappresentate seguendo alcuna delle logiche previste dagli IAS/IFRS, ossia una classificazione per natura o per destinazione, con la conseguenza che qualsiasi analisi per indici o per risultati intermedi richiede una riclassificazione dei valori in

esso riportati. Gli IAS/IFRS indicano il criterio che deve essere seguito nella strutturazione dello stato patrimoniale, ossia classificare le voci in logica finanziaria distinguendo tra attività e passività correnti e non correnti (criterio adottato dal mondo industriale) oppure classificandole seguendo un criterio di liquidità (criterio adottato dal mondo finanziario). Per quanto riguarda gli schemi sia di stato patrimoniale che di conto economico non è prevista alcuna struttura rigida, sono indicate soltanto le voci che obbligatoriamente devono essere rappresentate. Il concetto alla base degli IAS/IFRS è che ogni entità deve strutturare i due schemi in oggetto secondo le proprie esigenze con l'obiettivo di dare le informazioni che effettivamente servono. Ulteriore caratteristica degli schemi IAS/IFRS è la sinteticità. Tale carattere non deve essere inteso come carenza d'informativa, infatti tutte le informazioni sono riportate nelle note. A puro titolo di esempio gli immobili, impianti e macchinari sono esposti al loro valore complessivo, al netto degli ammortamenti accumulati in un'unica riga dell'attivo, nella nota integrativa sarà esposta una tabella che declina la voce nelle categorie di attività che la compongono, fornendo, per ciascuna di esse, la relativa movimentazione. Altra importante differenza è il divieto previsto dagli IAS/IFRS di una rappresentazione separata delle componenti straordinarie delle quali dovrà eventualmente essere dato conto nelle note esplicative. Infine, si segnala che in applicazione degli IAS/IFRS non concorrono alla formazione del risultato economico dell'esercizio le variazioni di valore di alcune poste tra le quali:

- strumenti finanziari derivati per i quali si applicano le regole del *cash flow hedge*,
- investimenti finanziari disponibili per la vendita che non costituiscono elementi di negoziazione,
- i benefici ai dipendenti per modifiche nelle assunzioni attuariali applicate nel calcolo della passività,
- immobilizzazioni materiali diverse da investimenti immobiliari per le quali è stata esercitata l'opzione della valutazione al *fair value*,

le variazioni di dette poste sono rilevate in apposita sezione del conto economico di cui nel seguito della presente trattazione forniremo un'esemplificazione. Come vedremo, tale sezione si pone in posizione intermedia tra il conto economico dove è rappresentato il risultato netto dell'esercizio e lo stato patrimoniale;

- come sopra evidenziato i principi contabili nazionali richiedono di fornire informazioni in merito a: i) *fair value* degli strumenti finanziari derivati (Art 2427bis); ii) strumenti finanziari emessi dalla società, con particolare riguardo a caratteristiche, diritti patrimoniali e partecipativi e principali caratteristiche delle operazioni relative, nonché dei finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art 2427.19 e 19bis); iii) gestione dei rischi insiti nella gestione degli affari (Art 2428.6bis). Di ben diversa rilevanza è l'informativa richiesta dagli IAS/IFRS dove all'argomento strumenti finanziari e gestione dei rischi è dedicato un intero principio contabile (IFRS 7) a dimostrazione dell'importanza che tale tipo d'informazione ha per gli analisti e finanziatori. Inoltre, gli IAS/IFRS impongono l'iscrizione in bilancio degli strumenti derivati al relativo *fair value*,
- il legislatore nazionale non si è spinto a imporre l'obbligo di rilevare secondo il principio finanziario i contratti di locazione aventi natura di *leasing* finanziario nel bilancio d'esercizio del conduttore così come consigliato in caso di redazione del bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili nazionali e come imposto a soggetti che applicano gli IAS/IFRS. Da notare che in un bilancio IAS/IFRS sono anche richieste informazioni che permettono al lettore del bilancio di conoscere le movimentazioni di cassa che nel futuro saranno determinate dai contratti in oggetto.

Di seguito si riporta un esempio della struttura di stato patrimoniale IAS/IFRS.

	Nota	Al 31 dicembre	
		200X	200X-1
<b>Attività non correnti</b>			
Immobilizzazioni materiali			
Immobilizzazioni immateriali			
Investimenti immobiliari			
Partecipazioni valutate al patrimonio netto			
Attività finanziarie disponibili per la vendita			
Imposte anticipate			
Altre attività			
<b>Totale attività non correnti</b>			
<b>Attività correnti</b>			
Rimanenze			
Crediti commerciali			
Crediti tributari			
Altre attività			
Disponibilità liquide			
Derivati			
<b>Totale attività correnti</b>			
Attività non correnti destinate alla vendita			
<b>Totale attività</b>			
<b>Patrimonio netto</b>			
Capitale sociale			
Riserve			
<b>Totale patrimonio netto</b>			
<b>Passività non correnti</b>			
Debiti verso banche e altri finanziatori			
Benefici ai dipendenti			
Fondi per rischi e oneri			
Imposte differite			
Altre passività			
<b>Totale passività non correnti</b>			
<b>Passività correnti</b>			
Debiti verso banche e altri finanziatori			
Debiti commerciali			
Debiti tributari			
Altre passività			
Derivati			
<b>Totale passività correnti</b>			
<b>Totale passività</b>			
<b>Totale patrimonio netto e passività</b>			

Di seguito si riporta un esempio della struttura di conto economico strutturato nei due schemi previsti dagli IAS/IFRS.

CONTTO ECONOMICO COMPLESSIVO	Esercizio chiuso al 31 dicembre		
	Nota	200X	200X-1
Ricavi di vendita			
Altri proventi e ricavi operativi			
<b>Totale ricavi e proventi</b>			
Costi per materie			
Costi per servizi			
Costi per il personale			
Altri costi			
Ammortamenti e svalutazioni			
Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
Costi per capitalizzazioni costruzioni interne			
<b>Risultato operativo</b>			
Proventi finanziari			
Oneri finanziari			
<b>Proventi / (oneri) finanziari netti</b>			
<b>Utile prima delle imposte</b>			
Imposte			
<b>Utile/(Perdita) netto</b>			

CONTTO ECONOMICO COMPLESSIVO	Esercizio chiuso al 31 dicembre	
	200X	200X-1
<b>Utile/(Perdita) netto dell'esercizio</b>		
<b>Componenti dell'utile complessivo che NON si riverseranno sul risultato</b>		
Proventi/(perdite) per variazione del <i>fair value</i> di beni strumentali		
Variazioni attuariali di piani a benefici definiti		
Effetto fiscale		
<b>Componenti nette dell'utile complessivo che NON si riverseranno sul risultato</b>		
<b>Componenti dell'utile complessivo che si riverseranno sul risultato</b>		
Variazione del <i>fair value</i> di attività disponibili per la vendita		
Variazioni del <i>fair value</i> di strumenti derivati <i>cash flow hedge</i>		
Effetto fiscale		
<b>Componenti nette dell'utile complessivo che si riverseranno sul risultato</b>		
<b>Utile/(perdita) complessiva dell'esercizio</b>		

Dall'analisi delle tabelle emergono alcune considerazioni che si aggiungono a quanto sopra detto circa le caratteristiche degli schemi di bilancio:

- la voce investimenti immobiliari non è prevista dal nostro ordinamento, in essa sono rilevati i valori (solitamente *fair value*) degli immobili detenuti con la finalità di ottenere proventi sia dalle locazioni che dagli apprezzamenti di valore. Nel bilancio di una società immobiliare tale posta costituisce la voce più importante;
- le imposte anticipate e differite passive devono essere iscritte tra le attività/passività non correnti;
- la composizione della voce disponibilità liquide è definita dagli IAS/IFRS; essa accoglie, oltre al denaro contante, i C/C bancari con saldo attivo<sup>4</sup> e gli investimenti finanziari con scadenza non superiore a 3 mesi. Questo sarà il valore di cui il rendiconto finanziario dettaglia la variazione del saldo di chiusura rispetto a quello di apertura;
- i derivati devono essere contabilizzati e iscritti in bilancio, nell'esempio è stato ipotizzato che abbiano scadenza entro i dodici mesi, in caso contrario la quota che scade oltre tale periodo viene rilevata tra le attività non correnti. Stessa considerazione vale per i derivati iscritti nel passivo;
- la voce attività non correnti destinate alla vendita evidenzia le immobilizzazioni materiali, immateriali, gli investimenti immobiliari, le aziende per le quali sono in corso trattative di cessione che si prevede si concluderanno entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Non è sufficiente per l'iscrizione in tale voce una manifestazione di volontà del Consiglio di Amministrazione, ancorché formalizzata in una delibera ufficiale. Tale rappresentazione ha valenza informativa di carattere finanziario, evidenziando *cash flows* previsti per l'esercizio successivo;
- la voce riserve accoglie sia le riserve di capitale, sia quelle di utili esercizi precedenti, sia il risultato complessivo dell'esercizio rappresentato negli schemi di conto economico. Il prospetto di movimentazione del patrimonio netto fornisce dettagli in merito alla composizione della voce e relative movimentazioni;
- la voce benefici ai dipendenti include il Fondo Trattamento di fine Rapporto da valorizzare secondo le disposizioni dello IAS 19;
- il conto economico si compone di due prospetti: il primo evidenzia i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del risultato netto di periodo, il secondo include componenti a carattere reddituale che derivano da variazioni di *fair value* di particolari tipologie di attività e passività. Nel contesto IAS/IFRS tali variazioni mai hanno influenzato il risultato di periodo, in passato esse erano rilevate come diretta variazione del patrimonio netto, successivamente con le modifiche apportate allo IAS 1 hanno confluito in un apposito prospetto che si frappone tra il conto economico vero e proprio e lo stato patrimoniale;
- la struttura di conto economico sopra presentata prevede la classificazione dei costi per natura. Da notare la sinteticità dello schema, la rappresentazione delle variazioni di tutte le categorie che compongono il magazzino in un'unica voce. La voce oneri finanziari include, oltre agli interessi dovuti agli enti finanziatori, gli interessi rappresentativi la componente finanziaria insita nei crediti, nei debiti, nei fondi rischi ed oneri, nei debiti verso dipendenti per piani a benefici definiti iscritti al relativo valore attuale. Tali interessi sono dettagliatamente descritti nelle note al bilancio. In relazione a detti interessi ci si domanda se di essi si deve o meno tenere conto in sede della costruzione degli indicatori finanziari;
- l'utile o perdita complessiva dell'esercizio è determinata sommando al risultato netto le componenti dell'utile complessivo dettagliate nel sopra riportato prospetto. In relazione alle stesse lo IAS 1 richiede la separata evidenza delle componenti che secondo le regole IAS/IFRS si riversano nel conto economico e quello che mai si riversano, inoltre il totale di ciascuna di queste categorie dovrà essere rappresentato al netto del relativo effetto fiscale. In sede di preparazione degli indicatori finanziari dovrà essere considerata l'opportunità o meno della relativa inclusione per la valorizzazione di detti indicatori.

---

<sup>4</sup> Non sono ammesse compensazioni, i conti correnti con saldo passivo devono essere iscritti tra le passività

Da quanto esposto nel presente documento emerge la divergenza tra le finalità informative di un bilancio predisposto seguendo le regole contenute nei principi contabili nazionali quelle di un bilancio predisposto seguendo gli IAS/IFRS. Considerando che gli investitori ed i finanziatori, soprattutto esteri, sempre di più sono abituati a prendere decisioni basandosi su informazioni tratte da bilanci IAS/IFRS, risulta evidente che le aziende che si vogliono affacciare su mercati internazionali per attrarre capitali non possono esimersi da adottare gli IAS/IFRS. Sarebbe auspicabile che di questa circostanza prendesse atto il nostro legislatore e conseguentemente accelerasse il processo di convergenza – di cui abbiamo dato conto nel corso del presente documento – processo che risulta attualmente congelato.

RICCARO GALARDI  
Dottore Commercialista in Firenze